



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 25

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO TECNICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. APPROVAZIONE.

L'Anno **duemiladodici** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

PICCININI TOMAS	Presente
MARTELLI MAURO	Assente
FACCIOLI SIMONE	Presente
FACCIOLI ANTONIO	Assente
LICCARDO FRANCESCO	Presente
PRATI JACOPO	Presente
MARCONI SIMONETTA	Presente
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
MARCHINI DAVIDE	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
BASSI ALBERTO	Assente
BEGNONI PAOLO	Presente
PIETROPOLI ANTONELLA	Presente
FORONCELLI LIVIO	Presente
TREMATORE ANTONIO	Assente
FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
ANSELMI GINO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.
APPROVAZIONE.**

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s-m-i-(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e la n 96/61/CE per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento), costituisce il quadro normativo di riferimento per il settore dei rifiuti;
- l'art. 198, comma 2 dispone che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti ispirati ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- il Comune di Mozzecane, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2002, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Ente costituito ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90 (ora art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000);
- il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di tutte le categorie e nelle varie fasi identificative disciplinate dalla legislazione vigente in materia nel territorio dei Comuni consorziati, con modalità differenziate in rapporto alle esigenze delle singole amministrazioni;
- dal 01.10.2007 è stato attivato in tutto il territorio comunale il nuovo servizio di raccolta rifiuti urbani col sistema "porta a porta";

CONSIDERATO:

- che come previsto dal D. Lgs. n. 22/1997, art. 21, comma 2, i Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il Comune deve con appositi regolamenti stabilire:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo regolamento per il buon andamento dell'attività amministrativa il Regolamento comunale per i lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia, che sostituisca quello approvato con deliberazione di C.C. n. 31/2005;

VISTO il testo del regolamento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

PRESO ATTO che la bozza del testo del Regolamento in questione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e della Statuto in data 11/06/2012;

VISTO il testo così come riformulato sulla base delle modifiche accolte durante i lavori della Commissione Consiliare consultiva;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 46 dello Statuto Comunale che prevede per l'approvazione e per la modificazione dei regolamenti la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale;
- l'art. 40 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

P R O P O N E

Per tutte le motivazioni in premessa indicate,

1. **DI APPROVARE** il **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**, composto da n. 47 articoli più specchietto riassuntivo delle sanzioni applicate, che viene allegato al presente provvedimento **sub a)** per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti ai settori:
 - SETTORE I - SERVIZI ISTITUZIONALI;
 - SETTORE II - RISORSE INTERNE E TRIBUTI;
 - SETTORE III - TERRITORIO E AMBIENTE;
 - SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.
APPROVAZIONE.**

Il Sindaco dichiara aperta lascia la parola all'assessore Fortuna per la illustrazione della proposta di delibera in esame.

L'assessore Fortuna precisa che si tratta di un regolamento che colma le lacune del regolamento precedente che non disciplinava le modalità di erogazione delle sanzioni previste per chi non rispettava le modalità previste per la raccolta dei rifiuti. Si tratta di un regolamento standard predisposto con il Consorzio di Bacino Verona 2.

Foroncelli Michelangelo segnala che all'art. 41 comma 2 viene indicato un articolo inesistente. Inoltre chiede chiarimenti in merito all'art. 38 comma 2 inerente l'obbligo per gli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via di provvedere allo spazzamento della neve per almeno 1.5 metri.

Interviene il segretario comunale che fa presente che non è stato allegato lo specchietto riassuntivo inerente le sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento. Aggiunge che, mancando la tabella, non è stabilita una specifica sanzione da applicare per la violazione delle norme previste dal regolamento. Il riferimento all'art. 7 bis della Legge 267/2000 fissa la sanzione nel range previsto dal citato art. 7, ossia dai 25 a 500 euro.

Il consigliere Zerminiani precisa che in commissione regolamenti è stata valutata e approvata la opportunità di non allegare la tabella delle sanzioni perché si ritiene opportuno fare riferimento al regolamento sulla applicazione delle sanzioni amministrative approvato al punto precedente all'ordine del giorno; tuttavia, aggiunge che se il segretario ritiene si debba allegare la tabella delle sanzioni specifica per questo regolamento, si potrà fare nel prossimo consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTO gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri sopra riportati.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13

con voti favorevoli n. 9

Contrari //

Astenuti 4 (Pietropoli, Foroncelli Livio, Foroncelli Michelangelo e Anselmi)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO TECNICO PER LA GESTIONE
DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Art. 1 Obiettivo	Pag. 4
Art.2 Riferimenti normativi	Pag. 4
Art.3 Principi generali	Pag. 4
Art.4 Criteri Generali per la gestione dei rifiuti	Pag. 5
Art.5 Esclusione	Pag. 5
Art.6 Definizioni	Pag. 6
TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	
Art.7.Classificazione dei rifiuti	Pag. 9
Art.8 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	Pag. 10
Art.9 Particolari categorie di rifiuti	Pag. 11
Art. 10 Attività do competenza del Comune Pag. 16	
Art.11 Forme di gestione	Pag. 17
Art.11 Competenze dei produttori e dei detentori di rifiuti	Pag. 19
Art.13 Finalità della raccolta differenziata	Pag. 20
Art.14 Oggetto della raccolta della differenziata	Pag. 20
Art.15 Definizione della zona di raccolta	Pag. 20
Art.16 Modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati	Pag. 21
Art. 17 Periodicità del servizio di raccolta porta a porta	Pag. 21
Art. 18 Modalità di conferimento	Pag. 22
Art.19 Caratteristiche dei rifiuti e dei sacchi/contenitori	Pag. 23
Art.20 Modalità di esposizione dei rifiuti	Pag. 24
Art.21 Raccolta di pile e farmaci scaduti	Pag. 25
Art.22 Centri di raccolta	Pag. 26
Art.23 Frequenze e modalità particolari di raccolta	Pag. 28
Art.24 Raccolta su chiamata	Pag.28
Art.25 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Pag. 29
Art.26 Raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni	Pag. 29

Art.27 Servizio di spazzamento	Pag. 30
Art.28 Servizi complementari per l'igiene pubblica	Pag. 30
Art.29 Cestini/contenitori stradali	Pag. 31

TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

Art.30 Pulizia delle aree scoperte private	Pag. 32
Art.31 Locali ed aree occupate da esercizi pubblici	Pag. 32
Art.32 Luna park, circhi, feste e manifestazioni pubbliche	Pag. 33
Art.33 Carico e scarico di merci e materiali	Pag. 33
Art.34 Volantinaggio	Pag. 33
Art.35 Interventi edilizi o di tinteggiatura	Pag. 34
Art.36 Aree di sosta per i nomadi	Pag. 34
Art.37 Sgombero della neve	Pag. 34
Art. 38 Disposizioni per proprietari di animali domestici	Pag. 35

TITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 Personale addetto al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale	Pag. 35
Art.40 Divieto di abbandono e di smaltimento abusivo	Pag. 36
Art.41 Abbandono ripetuto di rifiuti	Pag. 36
Art.42 Vigilanza e controllo	Pag. 37
Art.43 Ordinanze con tingibili e urgenti	Pag. 37
Art.44 Riferimento alla normativa vigente e ad altri regolamenti	Pag. 37
Art.45 Educazione ed informazione alla cittadinanza	Pag. 38
Art.46 Sanzioni	Pag. 38
Allegato: SANZIONI Art 46	Pag. 39
Allegato RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI Art 8	Pag. 42

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 -OBIETTIVO

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare

l'igiene ed il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti ed all'incremento della raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti e riducendo infine le emissioni inquinanti.

2. La gestione dei rifiuti speciali(provenienti da attività produttive)non assimilati agli urbani, resta di competenza del produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 3 del 2000 e s.m.i..

ART.3 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori; devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - c. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - d. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;
 - e. devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. A tal scopo il Comune provvede a:
 - a. coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
 - b. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e a favorirne il riutilizzo/riciclo/reimpiego;
 - c. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle utenze domestiche e poi dalle altre fonti di

produzione, al fine di avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento;

- d. incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale.

ART.4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - c. dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
 - d. della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - e. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
 - f. delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

ART.5 - ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a. gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. i rifiuti radioattivi;
 - c. i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d. le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e. i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui;
 - f. le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - g. i materiali esplosivi in disuso;
 - h. i rifiuti sanitari in quanto regolati dal D lgs

ART.6 – DEFINIZIONI

1. In relazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle norme in esso richiamate, sono fissate le seguenti definizioni:
- a. *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ;
 - b. *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *detentore*: il produttore dei rifiuto la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - e. *gestione integrata dei rifiuti*: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - f. *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - g. *conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
 - h. *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art.183, comma 1, lettera "mm" del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i. *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j. *trasporto*: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
 - k. *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
 - l. *stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

- m. *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni definite all'art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- n. *trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- o. *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- p. *cernita*: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- q. *recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- r. *riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s. *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t. *materia prima secondaria*: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art.181 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- u. *sottoprodotto*: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni indicate all'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- v. *frazione umida*: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- w. *frazione secca residua*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità da avviare alla termovalorizzazione ovvero allo smaltimento finale in impianto autorizzato;
- x. *compost da rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- y. *compost di qualità*: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e s.m.i.;

- z. *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- aa. *rifiuto ingombrante*: il rifiuto urbano o assimilato che, per le sue dimensioni, non può essere contenuto nei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani;
- bb. *recupero*: le operazioni descritte nell'allegato C alla parte IV del D.lgs.152/2006 s.m.i.;
- cc. *riciclaggio*: l'attività tesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- dd. *riutilizzo*: l'attività tesa a produrre beni partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- ee. *reimpiego*: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
- ff. *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del d.lgs.152/2006 s.m.i.;
- gg. *isole ecologiche*: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni differenziate di rifiuti urbani;
- hh. *centro di raccolta*: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, del D.M. 8.4.2008 come modificata dal D.M. 13.05.2009, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- ii. *piattaforma*: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART.7 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 del D.lgs 152/06 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti b., c. ed e..

4. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 del C.C.;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta D del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

ART.8 -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. In attesa del provvedimento statale per la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani, i rifiuti per i quali organizzare il servizio in regime di privativa comunale, allo stesso modo dei rifiuti domestici, sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con l'aggiunta degli

"accessori per l'informatica", sono quelli di seguito indicati:

- a. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;
- d. cassette, pallets;
- e. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- f. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- g. paglia e prodotti di paglia;
- h. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k. feltri e tessuti non tessuti;
- l. pelle e simil-pelle;
- m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell' Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- q. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u. nastri abrasivi;
- v. cavi e materiale elettrico in genere;
- w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di

- y. alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- z. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- aa. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- bb. gli accessori per l'informatica.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

ART. 9 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del d.lgs. 151/2005:
 - a. frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b. televisori;
 - c. computer;
 - d. telefoni cellulari;
 - e. lavatrici e lavastoviglie;
 - f. condizionatori d'aria.
 - g. Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
 - ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - al Centro di Raccolta comunale di cui all'art.21 del presente Regolamento;
 - alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel caso in cui la dimensione dei rifiuti sia tale da poterli qualificare come “ingombranti”; in questo caso, occorre prenotarsi attraverso le procedure stabilite dall'Ufficio Ecologia.
2. In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l'integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi per l'ambiente.
3. Il Comune può attivare la raccolta il deposito temporaneo di tali rifiuti anche a favore di comuni limitrofi o di imprese private, previa la stipula di una convenzione che definisca le

modalità di conferimento e le relative tariffe.

Imballaggi

1. Per imballaggio si intende, il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Definizioni:

- a. imballaggio per la vendita o primario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - b. imballaggio multiplo o secondario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - c. imballaggio per il trasporto o terziario: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari marittimi e aerei.
 - d. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
 - e. imballaggio riutilizzabile: l'imballaggio o la componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo. utente finale, il soggetto che, nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - f. consumatore: il soggetto che, fuori dall'esercizio di un'attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
 - g. Produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 - h. Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
 3. Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della raccolta differenziata, promuove i sistemi di distribuzione delle merci basati sul "vuoto a

rendere" nonché il conferimento separato di determinate tipologie di imballaggi, in modo da favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il rimpiego o riutilizzo degli imballaggi.

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione deve consegnarlo ad impianto autorizzato alla rottamazione ai sensi del D lgs n. 209 del 24.06.2003 e s.m.i. oppure in caso intenda acquistarne un altro, ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici.
2. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al punto 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.

Rifiuti inerti

1. Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento i materiali provenienti da **demolizioni e ricostruzioni** costituiti da miscugli di scorie in cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose o contaminate dalle stesse.
2. Al di fuori dei rifiuti provenienti dal Cimitero, la raccolta separata dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria nonché i sanitari, fioriere in terracotta o cemento, vasellame ecc. viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di raccolta da parte degli utenti. L'Ufficio ecologia, in relazione alle capacità ricettive del servizio di raccolta differenziata presso il Centro di raccolta comunale, determina la quantità massima conferibile dall'utenza domestica. Il materiale raccolto verrà conferito presso impianto autorizzato.
3. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere conferiti direttamente dall'impresa che esegue i relativi lavori presso idonea discarica.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura, ovvero con il luogo in cui il materiale tolto dall'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 230 del D.lgs. 152/06 s.m.i..

Oli e grassi esausti

1. I grassi vegetali, e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al

Centro di Raccolta comunale . Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ai consorzi di cui all'art. 233 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Rifiuti cimiteriali "trattati"

1. Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Tali rifiuti debbono essere trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Per gli altri rifiuti che si originano nel cimitero, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, plastica, inerti, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

Indumenti

1. Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti al centro di raccolta comunale oppure alle Organizzazioni senza scopo di lucro, d'intesa con il Consorzio ed il Comune, nel rispetto della normativa vigente, delle norme per la sicurezza e per l'igiene e il decoro cittadino.
2. Previa acquisizione di specifica autorizzazione comunale, le stesse Organizzazioni potranno organizzare raccolte presso le singole abitazioni o posizionare contenitori all'uopo adibiti in luoghi concordati. Detti contenitori se posizionati su aree pubbliche debbono rispettare la segnaletica prevista dal codice della strada.

Rifiuti urbani pericolosi

1. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:
 - a. le batterie e pile;
 - b. gli accumulatori esausti;
 - c. i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
 - d. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - e. le vernici;
 - f. le siringhe abbandonate;
 - g. gli oli minerali esausti.
2. La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti.
3. La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali

contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.

4. La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Rifiuti sanitari

1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.
2. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel Dpr 254 del 15.7.2003.
3. I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 2, lette. g) del Dpr 254/2003 devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento, dando atto che le grandi utenze saranno oggetto di condizioni particolari, previste in apposite convenzioni con il Comune.

ART.10 ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Il Comune può concorrere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilate avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal DLgs 267/2000 art. 113 comma 5, per il tramite di enti d'ambito, di seguito denominato "Ente".
2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e di promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - e. le norme atte ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

- g. l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., fermo restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d);
- h. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed al Consorzio competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art.198 comma 4) del DLgs 152/06 e s.m.i. e conseguenti norme di attuazione della Regione Veneto D.g.r.n° 2166 del 11.07.2006.
4. La privativa comunale non si applica:
- a. alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al DLgs 152/06 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
- b. alle attività di recupero dei rifiuti assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale.
5. Al Comune competono le seguenti attività:
- a. lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che:
- può necessitare di apposite aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cestini o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");
 - può concorrere con l'Ente ad individuare e definire in termini di destinazione d'uso alcune aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione provinciale e conformemente alla vocazione dei siti, potranno essere:
 - aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento (con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;
 - aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento;
- b. la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente, alla Provincia e alla Regione;
- c. l'attività informativa nei confronti dei cittadini, in accordo con l'Ente.

ART.11 -FORME DI GESTIONE

1. Il Comune qualora affidi la gestione del ciclo integrato di raccolta dei rifiuti ad un Ente deve stabilirne attraverso convenzione gli ambiti specifici di gestione.

ART. 12 -COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

1. Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste nel presente regolamento. La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, assimilati e non assimilati, e dei rifiuti pericolosi deve avvenire secondo le modalità richiamate alla voce "Deposito temporaneo", nell'art.6 del presente Regolamento.

ART.13 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b. favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;
 - c. migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d. ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

ART.14 -OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati si attua per;

- a. le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali la frazione umida degli scarti alimentari, i residui vegetali ed il legno;
- b. le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- c. i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l'ambiente.
- d. Fanno parte di quest'ultima categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ART.15 -DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

1. Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Per le utenze isolate, che devono depositare i rifiuti in luogo prestabilito o presso le piattaforme comunali, il regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa può prevedere riduzioni tariffarie.

ART.16 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo ed il trasporto degli stessi fino al conferimento all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione.
3. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
4. Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie:
 - a. servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi;
 - b. servizi di raccolta tramite contenitori stradali (per pile e farmaci, vetro e lattine, indumenti usati);
 - c. servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta Rifiuti Comunale "isola ecologica";
 - d. servizi di raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli (es. lavatrici e frigoriferi).
5. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti nel territorio del Comune.
6. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio, può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

ART.17 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta porta a porta è programmata in giorni fissi.
2. Il calendario dei giorni e degli orari della raccolta ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e consegnati, a cura degli Uffici comunali/dell'ufficio ecologia/del Settore Territorio e Ambiente, a tutte le utenze, ai nuovi residenti e a coloro che nell'ambito del territorio comunale, cambiano zona di residenza. Lo stesso materiale informativo deve essere disponibile presso gli Uffici comunali.
3. La raccolta a porta a porta sarà attuata per le diverse tipologie di rifiuto, concordando con l'Ente le frequenze.

4. Il Comune di Mozzecane, previo accordo con l'Ente, può altresì variare l'orario, il giorno di raccolta nonché la frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l'efficienza del servizio o per necessità particolari.

ART. 18 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o del detentore, il quale è tenuto al conferimento differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento e delle ulteriori comunicazioni diffuse dal Comune.
2. E' vietato introdurre nei sacchi o nei contenitori:
 - a. frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore, anche se la diversità è attribuibile solo all'imballo (es. scarti alimentari ancora imballati);
 - b. i rifiuti urbani pericolosi;
 - c. i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi diversi da quelli eventualmente forniti dal comune. I sacchi, in alternativa al bidone fornito dal comune, sono ammessi per la frazione verde e ramaglie soltanto se una volta conferiti presso il Centro di Raccolta comunale, vengono svuotati del contenuto;
 - d. materiale acceso o non completamente spento;
 - e. liquidi, contenitori contenenti liquidi o materiali eccessivamente impregnati di liquidi;
 - f. materiali metallici, lapidei, ecc. che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - g. oggetti taglienti o acuminati, senza adeguate protezioni, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta o alle successive fasi di riciclaggio;
3. E' altresì vietato:
 - a. lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - b. introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e borse non trasparenti, che occultano completamente il loro contenuto;
 - c. riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - d. conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - e. esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
4. I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
5. Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è

autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile.

ART. 19 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI

1. Le caratteristiche dei rifiuti raccolti porta a porta sono le seguenti:
 - a. imballaggi in plastica (inclusi contenitori per i liquidi, le vaschette per alimenti – anche in polistirolo, i sacchetti per la spesa, le pellicole di plastica per gli alimenti). Restano esclusi tutti i prodotti in plastica che non hanno una funzione di imballaggio, fatti salvi diversi accordi con il gestore ed eventuali evoluzioni normative;
 - b. carta e cartone (inclusi i contenitori in carta accoppiata con polietilene e/o alluminio es. tetrapak);
 - c. frazione umida (residui alimentari, frutta, verdura, fiori recisi, cenere da camino o barbecue, ecc...);
2. secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei r.a.e.e., dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi).
3. Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando:
 - a. Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, sacchi semitrasparenti, in polietilene indicati o forniti dall'Amministrazione comunale;
 - b. per quanto riguarda la frazione carta borse di carta, sacchi di carta, scatole di cartone a perdere, oppure legati in pacchi, in modo da evitare la dispersione del materiale, a causa di eventi atmosferici o altro;
 - c. per quanto riguarda la frazione umido/organica che residua della preparazione o consumazione dei pasti o dei prodotti alimentari, sacchetti biodegradabili in carta oppure in Mater-bi inseriti in contenitori rigidi dotati di coperchio antirandagismo indicati o forniti dall'Amministrazione comunale. I suddetti sacchi devono essere conformi alla normativa UNI EN 13432;
 - d. per quanto riguarda la raccolta della frazione secca indifferenziata sacchi semitrasparenti in polietilene, di colore chiaro indicati o forniti dall'Amministrazione comunale.
 - e. l'Amministrazione Comunale può prevedere degli sgravi sulla tariffa o tributo dei rifiuti per gli utenti che si impegnino alla riduzione di determinate frazioni di rifiuto. In particolare per gli utenti che intendano adottare per la frazione umida il compostaggio domestico come regolamentato dall'art. 20 del presente documento.
4. E' vietato introdurre rifiuti di diversa tipologia nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di

rifiuto.

5. Il Comune può stipulare apposita convenzione, con gli esercenti presenti nel territorio comunale, per la vendita dei sacchetti e contenitori, successivi alla prima distribuzione, concordandone il prezzo.
6. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i sacchi e i contenitori indicati dal Comune.
7. Per i condomini con un numero di utenze maggiori o uguali a 12, la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più bidoni con capacità stabilita dall'Ufficio ecologia ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio, la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
8. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via, in posizione tale da consentirne un agevole caricamento e causando meno disagio possibile ai passanti.
9. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio. Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.
10. Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.
11. Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustificano l'adozione della modalità condominiale.

ART. 20 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo

pratica.

2. I soggetti destinatari delle norme del presente articolo sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Mozzecane che si impegnano a non conferire al circuito pubblico di raccolta porta a porta o all'ecocentro comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nei commi successivi del presente articolo.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente articolo secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Tributi.

Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova, e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere.

3. E' vietato introdurre nel compost i seguenti materiali:

- Carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari (da avviare alla raccolta differenziata), scarti di legname trattati con prodotti chimici. Questi ultimi andranno smaltiti presso l'isola ecologica dagli aventi diritto e nelle modalità prestabilite dall'ufficio ecologia. In tutti gli altri casi, a cura e spese del produttore o detentore presso impianti autorizzati secondo la vigente normativa.
- Qualunque altro scarto che non sia citato nel comma precedente, che contenga o possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

4. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

I fondi di caffè possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo. Anche in questo caso è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità.

Le bucce degli agrumi possono contenere degli antifermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.

La cenere ha una reazione molto alcalina e se immessa in quantità rilevante può modificare la reazione del composto ed il processo di compostaggio. Si consiglia pertanto anche in questo caso di limitarne l'impiego e di distribuirla uniformemente nel composto.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

5. Metodi di compostaggio consentiti.

- Compostiera "prefabbricata" e cioè contenitore areato, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.

Nelle zone residenziali o se il luogo di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.

- Compostaggio con concimaia autocostruita ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo. Il compostaggio in buca è consentito se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno mt. 10 da abitazioni di terzi e a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino la diffusione di odori o insetti molesti.

- Letamaia. Consistente nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di base paria a 1,00 – 1,50 mt. circa, ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50.

6. L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso le utenze che aderiscono al progetto e che usufruiscono dei benefici, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Le verifiche di cui sopra verranno effettuate da personale appositamente designato dall'Amministrazione comunale. In caso di rifiuto di sottoporsi a tali verifiche o di inadempienze, i benefici previsti dal presente Regolamento saranno annullati.

ART.21 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

7. L'esposizione dei sacchi o dei contenitori (mono o pluriutenza) deve avvenire con le seguenti modalità:

- a. I sacchi e/o i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l'insediamento, senza costituire intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale.
- b. i sacchi e/o i contenitori devono essere esposti al tramonto del giorno precedente alla raccolta prevista nel calendario;
- c. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di

normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;

- d. i contenitori utilizzati per il conferimento della frazione organica dei rifiuti dovranno essere lavati a cura degli utenti;
 - e. i contenitori, una volta svuotati, devono essere ritirati a cura dell'utenza prima possibile, onde evitare intralcio sulla pubblica via;
 - f. è obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva.
- 8.** E' vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in un luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare o intuire l'edificio presso cui sono stati prodotti. E' vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta.

ART.22 -RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

- 1. L'Amministrazione comunale, concordemente con l'Ente, può prevedere per alcune tipologie di rifiuto (es. vetro, pile, lattine, ecc) la raccolta mediante contenitori collocati su strada ed il Centro di raccolta comunale.
- 2. L'Ufficio ecologica stabilisce il numero, la tipologia e la capacità volumetrica e la collocazione dei contenitori. I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti.

ART.23 -CENTRI DI RACCOLTA

- 1. Il Comune di Mozzecane dispone di un Centro di Raccolta Rifiuti autorizzato ai sensi del D.M. 8.4.2008 come modificato dal D.M. 13.05.2009, situato in via I Maggio / zona artigianale del capoluogo. I giorni ed orari di apertura al pubblico saranno indicati con apposita cartellonistica all'ingresso dello stesso.
- 2. Il Centro di Raccolta integra i servizi comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto consente il conferimento separato anche delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta.
- 3. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolta porta a porta possono essere conferite dagli utenti solo in caso di:
 - a. eventi particolari che hanno determinato una produzione di rifiuti anomala, per la quale non si dispone di un luogo idoneo alla detenzione;
 - b. esclusione temporanea o permanente dal servizio di raccolta porta a porta a causa della difficoltà di accesso al luogo di produzione/detenzione dei rifiuti o altro;

4. Presso il Centro di raccolta possono essere conferiti i seguenti rifiuti:
- a. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - b. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - c. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - d. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - e. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - f. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - g. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - h. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - i. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - j. frazione organica umida(codice CER 20 01 08)
 - k. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - l. solventi (codice CER 20 01 13*)
 - m. pesticidi (CER 20 01 19*)
 - n. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
 - o. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - p. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - q. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
 - r. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 - s. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
 - t. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
 - u. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - v. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
 - w. rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 37(codice CER 20 01 38)
 - x. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 - y. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 - z. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - aa.ingombranti (codice CER 20 03 07)

bb. cartucce toner esaurite (20 03 99)

cc. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)

dd. residui derivanti da pulizia stradale (codice CER 20 03 03)

ee. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)

ff. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)

gg. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)

5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura dei Centri di raccolta, utilizzando gli appositi contenitori e rispettando le modalità indicate dal relativo regolamento.
6. Gli utenti che conferiscono direttamente ai Centri di raccolta devono cercare di smantellare i rifiuti ingombranti costituiti da più materiali e provvedere a ripartirli negli appositi contenitori.

ART.24 – FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta con periodicità particolare si riferiscono alle frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e alle grandi utenze, impossibilitate a detenere i rifiuti fino al giorno settimanale di raccolta.
2. Qualora la produzione di rifiuti sia superiore alla norma, potranno essere utilizzati cassonetti o cassoni posizionati in loco, da noleggiare o da acquistare a cura dello stesso utente, gli eventuali contenitori acquistati dal privato devono rispettare le caratteristiche tecniche indicate dal Comune al fine di permettere lo svuotamento degli stessi da parte dell'operatore della ditta che gestisce il servizio di raccolta.
3. Le modalità di conferimento e le caratteristiche dei contenitori sono stabilite dall'Ufficio Ambiente in relazione alle tipologie di rifiuti.

ART.25 - RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Il servizio di raccolta su chiamata riguarda i rifiuti ingombranti, compresi i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di grandi dimensioni. Il servizio avviene nelle modalità comunicate dall'Ufficio Ecologia.
2. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire la sera precedente il giorno previsto per la raccolta, a cura dell'utente. I rifiuti devono essere suddivisi per frazione merceologica ed ammassati a livello del piano stradale e/o del marciapiede, se esistente, per facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi, senza creare eccessivo intralcio al passaggio pedonale o veicolare.

ART.26 -RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
 - c. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
 - d. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - depositati provvisoriamente in idonea area all'interno del cimitero, solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
2. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro. L'onere di smaltimento e trasporto sono a carico dell'azienda affidataria.

ART.27 -RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
 - a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
2. Sono interessate al servizio di raccolta e spazzamento le seguenti superfici:
 - a. strade e piazze comunali;
 - b. strade vicinali classificate di uso pubblico; tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - c. strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone

diverse dal proprietario e da coloro che ad esso fanno riferimento e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;

- d. viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
- e. aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici;
- f. rive dei corsi d'acqua superficiali. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria.
- g. Non sono comprese nel servizio di spazzamento le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali, restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene e il decoro del territorio.
- h. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso.
- i. Il Comune può assicurare il servizio di spazzamento su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario.

ART.28 -SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

- 1. Il servizio di spazzamento comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.
- 2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono riportate nel Capitolato di gestione.
- 3. Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune può regolamentare la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli.
- 4. Il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra.

ART.29 -SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA

- 1. Sono definiti servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti urbani esterni quelli di seguito elencati.

a. Pulizia fontanelle

- Con periodicità stabilita dagli uffici competenti si provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

b. Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato

- In caso di necessità gli uffici competenti provvederanno alla disinfezione delle aree adibite

a pubblico mercato.

- Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, il Comune provvede all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche.

c. Spurgo dei pozzetti stradali, caditoie e griglie dei corsi d'acqua

- Il Comune o l'impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombre le griglie dei corsi d'acqua, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

d. Altri servizi di pulizia

- Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:
 - o la pulizia, su segnalazione da parte dell'Ufficio ambiente o della Polizia locale, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
 - o l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
 - o la pulizia periodica dei monumenti pubblici.
- La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi complementari sono stabilite dal Comune in relazione alle necessità.

ART.30 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI

1. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori. Quest'ultimi devono essere svuotati con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti, qualora il servizio non venga svolto direttamente dal personale del comune; lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati.
2. Qualora necessario, i cestini/contenitori dovranno essere lavati e disinfettati.
3. E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno degli stessi i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata, in particolare i rifiuti pericolosi.
4. Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto.
5. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere

installati cestini/contenitori dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette.

TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

ART.31 -PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree scoperte private, recintate e non (qualunque sia l'uso o la destinazione), devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili. Gli stessi soggetti devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti.

ART.32 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

1. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a seguito dell'acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc... gli esercenti che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nel presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita. La stessa disposizione vale anche per i parcheggi di negozi e supermercati.

ART. 33 LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Le aree occupate da luna park, circhi, feste e da qualsiasi altra manifestazione su suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere mantenute pulite dagli occupanti durante il loro uso e lasciate pulite una volta terminato il loro uso.
2. All'atto della domanda per la concessione d'uso temporaneo, l'Ufficio preposto deve fornire indicazioni inerenti anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti prodotti, facendo presente che devono essere rispettate le modalità previste dal presente Regolamento.
3. L'Ufficio ecologia provvede, contestualmente all'occupazione delle aree, a consegnare agli occupanti gli appositi sacchi e contenitori, verificando che siano in numero adeguato alle necessità.
4. La somministrazione di cibi e bevande durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazioni su aree pubbliche deve avvenire usando solo stoviglie e posate riutilizzabili o realizzate in materiale completamente biodegradabile, che possano essere conferite con la frazione umida dei rifiuti domestici o con la frazione della plastica.

ART.34 -CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o vendita di merce in

forma ambulante, provocando lo spargimento sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti.

ART.35 -VOLANTINAGGIO

1. Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente con consegna a mano ai passanti o nelle cassette postali.
2. E' vietata la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta o il deposito in contenitori posti in strada, senza che siano custoditi da un esercente posto nelle immediate vicinanze. Qualora fosse rilevata la distribuzione di volantini o di materiale pubblicitario distribuito con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all'operatore, se immediatamente identificato, o all'Agenzia che ne ha curato la distribuzione e, in subordine, al Titolare dell'attività promossa o pubblicizzata.

ART.36 -INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA

1. Chi effettua attività di edilizia o di tinteggiatura sul territorio comunale è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.
2. I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dalla loro attività al servizio comunale salvo convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale vengono definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti assimilati prodotti, la durata ed i costi. I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc. L'Ufficio competente al rilascio dei permessi per costruire provvede a pubblicizzare il contenuto del presente articolo tramite scheda informativa da inserire nella propria modulistica.

ART.37 -AREE DI SOSTE PER NOMADI

1. Le aree assegnate alla sosta dei nomadi sono soggette al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, applicando i criteri per la differenziazione dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate dall'Amministrazione comunale.

ART.38 -SGOMBERO DELLA NEVE

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede, mediante il personale ed i mezzi di servizi ordinari e straordinari, ad assicurare il traffico pedonale e veicolare mediante: la
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 19-06-2012 - pag. 35 - COMUNE DI MOZZECANE

rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse lo spargimento di sali antigelo atossici allorché ci sia il pericolo di gelate.

2. In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via di provvedere a spalare la neve dai marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il punto di accesso alla proprietà e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio. E' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano su vie e aree pubbliche, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove (preferibilmente all'interno delle proprietà) fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

ART.39 -DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i giardini. Le deiezioni devono essere raccolte a cura della persona che conduce l'animale e devono essere conferite negli appositi contenitori stradali o, in loro assenza, nei cestini/contenitori stradali riservati ai rifiuti indifferenziati.

TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI

ART.40 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE.

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verificarsi che gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento.
2. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti.

ART.41 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni. E' vietata la combustione all'aperto di qualsiasi rifiuto. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte e disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
3. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o a rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni.
5. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

ART.42 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI

1. Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione, anche per periodi di tempo limitati, di una telecamera.
2. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

ART.43 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono affidate al personale della Polizia locale e del Settore Territorio e Ambiente nonché di altri dipendenti individuati dall'Amministrazione comunale, anche per periodi di tempo limitati e per situazioni specifiche, purché in possesso dei requisiti previsti per

l'esercizio delle funzioni di Polizia locale.

2. Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l'ausilio di apparecchi fotografici o di videosorveglianza.

ART.44 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 200 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART.45 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla L.R. n. 3/2000 e dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Veneto, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ART.46 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

1. Al fine di conseguire gli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dall'art. 205 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente.
2. L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il periodico di informazione comunale o altro strumento quale volantino, brochure, manifesto.

ART.47 -SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 267/2000.
2. Sono fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.
3. L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto:

REGOLAMENTO TECNICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. APPROVAZIONE.

Il Responsabile del Servizio FELICI GIANLUCA esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì,14-06-12

Il Responsabile del Servizio
FELICI GIANLUCA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SACCHETTI DORIANA

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03-07-2012.

Mozzecane, lì 03-07-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave